

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 aprile 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 1° febbraio 2008.

Modalità di effettuazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, a seguito dell'avvenuta rottamazione di un veicolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Pag. 4

DECRETO 4 marzo 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'Oro della Caverna on line» Pag. 7

DECRETO 10 marzo 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Il Mercante in Fiera». Pag. 9

DECRETO 17 marzo 2008.

Modalità operative per la certificazione, relativa all'anno 2007, da parte dei comuni del maggior gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 Pag. 11

DECRETO 25 marzo 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, terza e quarta tranche Pag. 14

Ministero della salute

DECRETO 11 marzo 2008.

Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto. Pag. 15

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «L'Universo» soc. coop. edilizia a r.l., in Taranto, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 16

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Agricola Ionica», in Copertino, e nomina del commissario liquidatore Pag. 16

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Delfo Coop. edil. a r.l.», in Caserta Pag. 17

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 25 marzo 2008.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Gorizia.
Pag. 17

Ministero dei trasporti

DECRETO 27 marzo 2008.

Decorrenza delle modalità per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 5 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Ascoli Piceno Pag. 20

DETERMINAZIONE 20 marzo 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova, Sezione staccata di Chiavari Pag. 21

DETERMINAZIONE 20 marzo 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia Pag. 21

Regione Sardegna

DECRETO 20 marzo 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Tadasuni e nomina del commissario straordinario Pag. 22

IMT - Altì Studi Lucca

DECRETO 6 marzo 2008.

Modificazioni allo Statuto Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di *exequatur* . Pag. 25

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Anprociclina 200». Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Fatroximin Pessari Effervescenti» Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Mastifort» Pag. 25

Camera di commercio di Pescara: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. Pag. 26

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 dicembre 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante: «Erogazione del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e successive modifiche.» Pag. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79/L

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

08G0070

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80

**ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

Regolamenti n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21.

08A01942 - 08A02031 - 08A02207 - 08A02299

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

SCOTTI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: SCOTTI

08G0082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2008.

Modalità di effettuazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, a seguito dell'avvenuta rottamazione di un veicolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità, in favore di coloro che provvedono alla rottamazione, senza sostituzione, di autoveicoli ad uso promiscuo, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati;

Visto l'art. 13, comma 8-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che prevede l'estensione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore di coloro che provvedono alla rottamazione, senza sostituzione, di autovetture, nonché l'esclusione dal beneficio medesimo nei confronti dei soggetti che acquistano un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione;

Visto l'art. 13, comma 8-*quinqies*, del decreto-legge n. 7 del 2007, che, modificando il citato comma 225 della legge n. 296 del 2006, prevede l'estensione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale anche per quello effettuato nel comune ove si presta lavoro;

Visto il comma 225, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, con il quale sono determinate le modalità per effettuare il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 15 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

*Beneficiari, ammontare, oggetto
e validità temporale dell'incentivo*

1. A coloro che nel corso dell'anno 2007 effettuano la rottamazione, senza sostituzione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», nonché a coloro che provvedono alla demolizione di autovetture immatricolate come «euro 0» o «euro 1», a partire dal 2 febbraio 2007 e sino al 31 dicembre dello stesso anno, è riconosciuto il totale rimborso dell'abbonamento di trasporto pubblico locale della durata di una annualità, purché non risultino intestatari di altri veicoli registrati.

2. Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1 si intende per trasporto pubblico locale quello limitato al comune di residenza, domicilio o di lavoro del beneficiario, con esclusione delle fasce di percorrenza intercomunale.

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'incentivo

1. L'interessato per ottenere il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale deve presentare un'apposita istanza, secondo il modello allegato al presente decreto, disponibile anche sul sito internet www.finanze.gov.it. All'istanza devono essere obbligatoriamente allegati:

1) il certificato di rottamazione rilasciato da uno dei centri autorizzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, o, in alternativa, il certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo;

2) la copia dell'abbonamento rilasciato dall'azienda di trasporto;

3) la copia della ricevuta attestante il pagamento dell'abbonamento.

2. L'istanza deve essere presentata direttamente ovvero inviata, con lettera raccomandata A/R, all'ente individuato dalla convenzione di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

Art. 3.

*Attività di controllo dei requisiti
per il riconoscimento del beneficio*

1. L'ente incaricato, di cui all'art. 2 del presente decreto, verifica l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del rimborso con i propri strumenti informatici e, nel tempo massimo indicato nella convenzione prevista nel successivo comma 4, provvede all'invio del rimborso dell'abbonamento all'indirizzo comunicato dal richiedente, ovvero al bonifico bancario nel caso di comunicazione delle coordinate bancarie.

2. Le somme dovute a titolo di rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale sono imputate al capitolo 3871, entro il limite di euro 380.000,00. Le spese sostenute dall'ente di cui al comma 2 dell'art. 2 per la gestione delle procedure di rimborso degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale sono imputate al capitolo 3518, nel limite di euro 72.000,00.

3. L'erogazione delle somme è automaticamente interrotta nel caso di superamento delle disponibilità finanziarie previste nel capitolo 3871. Di tale eventualità sarà data adeguata pubblicità sul sito informatico www.finanze.gov.it e sul sito dell'ente a cui è affidato il servizio e a mezzo di comunicati stampa.

4. I rapporti finanziari tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente incaricato del servizio di rimborso, scelto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia per il prezzo che per la qualità della prestazione, sono regolati da apposita convenzione, che verrà pubblicata sul sito informatico www.finanze.gov.it, da stipularsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 2008

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
PECORARO SCANIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 354

Allegato DM prot. n. 7135/2007

All'Ufficio _____
di _____

RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(Art. 1, comma 225, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE																									
NOME																									
COGNOME																									
LUOGO E DATA DI NASCITA																									
RESIDENZA o DOMICILIO																									
COMUNE																									
CODICE FISCALE																		TELEFONO/FAX							
E-MAIL																									
DATI RELATIVI AL VEICOLO DEMOLITO																									
TARGA																				DATA DELLA DEMOLIZIONE					
DATI RELATIVI ALL'ABBONAMENTO ANNUALE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE																									
MESE DI ACQUISTO										AZIENDA FORNITRICE										IMPORTO					

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non essere intestatario di altri veicoli oltre quello rottamato e

- ☐ di non svolgere alcuna attività lavorativa
☐ di svolgere la propria attività lavorativa nel comune di

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31 gennaio 2006, n. 7, si impegna a non acquistare un altro veicolo nel periodo di tre anni dalla data della rottamazione del veicolo demolito.

Allega alla presente:

- a) certificato di rottamazione rilasciato da uno dei centri autorizzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, o, in alternativa, il certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo;
- b) copia dell'abbonamento rilasciato dall'azienda di trasporto;
- c) copia della ricevuta attestante il pagamento dell'abbonamento.

Modalità di rimborso

- ☐ Assegno circolare/bancario
☐ Accredito su conto corrente codice IBAN:

DATA

FIRMA

DECRETO 4 marzo 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'Oro della Caverna on line».

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'Oro della Caverna on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'Oro della Caverna on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «L'Oro della Caverna on line», recante i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («L'Oro della Caverna on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

l'area di gioco, che è costituita dall'immagine di un minatore, in posizione di attesa, e dall'immagine dell'entrata di due gallerie, indicata rispettivamente dal cartello riportante la scritta «Desperados» e dal cartello riportante la scritta «Esperanza» che conducono a due distinte miniere, all'interno delle quali sono presenti nove forzieri;

nella parte sinistra, una sintesi delle regole di gioco;

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nello scegliere una delle due miniere, selezionando il cartello corrispondente alla galleria di ingresso, per scoprire il contenuto dei forzieri presenti nella miniera prescelta;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase « HAI VINTO CONGRATULAZIONI !» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «L'Oro della Caverna on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si deve scegliere una delle due miniere selezionando uno dei due cartelli corrispondenti alle gallerie di ingresso, contraddistinti, rispettivamente, dalla scritta

«Desperados» ed «Esperanza». Successivamente si devono selezionare i nove forzieri presenti all'interno della miniera prescelta, che verranno fatti esplodere dal minatore. Ogni esplosione aprirà il forziere, all'interno del quale è presente un sacco recante l'indicazione di un importo in euro: se nei forzieri esplosi si rinvenivano tre sacchi recanti l'indicazione del medesimo importo in euro si vince quell'importo (Esempio: se tra i nove forzieri si rinvenivano tre sacchi recanti ciascuno l'indicazione dell'importo di 100,00 (cento/00) euro si vince un premio pari ad euro 100,00 (cento/00).

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

scegliendo una delle due miniere attraverso la selezione del cartello corrispondente alla galleria di ingresso e successivamente selezionando, uno alla volta, tutti i nove forzieri presenti nell'area di gioco;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 200.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 200.000 giocate, ammonta ad euro 160.000 suddivisa nei seguenti premi:

n. 40.000 premi di € 1,00;

n. 11.000 premi di € 2,00;

n. 5.200 premi di € 5,00;

n. 1.500 premi di € 10,00;

n. 900 premi di € 20,00;

n. 220 premi di € 50,00;

n. 80 premi di € 100,00;

n. 20 premi di € 500,00;

n. 1 premio di € 10.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 263

08A02289

DECRETO 10 marzo 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Il Mercante in Fiera».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Il Mercante in Fiera», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 21 marzo 2008 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Il Mercante in Fiera».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 72.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco, ricoperta di vernice asportabile mediante raschiatura, è suddivisa in due distinte giocate contraddistinte dall'indicazione «giocata 1» e «giocata 2». In ciascuna giocata sono rappresentate: nella parte destra una sezione contraddistinta dalla scritta «Le carte sul tavolo» ove è riprodotto il dorso di quattro carte recanti l'immagine di due monete con il simbolo €; nella parte sinistra, una sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue carte» è riprodotto il dorso di due carte.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Si devono grattare tutte le carte. Per ciascuna giocata: se una o più de «Le tue carte» è uguale a una o più de «Le carte sul tavolo» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti, presenti nella giocata vincente; se tra «Le carte sul tavolo» si trova una moneta con il simbolo «€» si vincono i quattro premi presenti nella giocata vincente.

Con un unico biglietto è possibile vincere fino a sei volte complessivamente per le due giocate.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti di cui si chiede il pagamento dovranno essere presenti negli archivi informatici contenenti gli elenchi dei numeri di validazione dei biglietti vincenti e dovranno risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 91.232.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 22 premi di euro 100.000,00;
- n. 68 premi di euro 1.000,00;
- n. 205 premi di euro 500,00;
- n. 706 premi di euro 250,00;
- n. 102 premi di euro 200,00;
- n. 10.431 premi di euro 100,00;
- n. 63.740 premi di euro 50,00;
- n. 447.000 premi di euro 20,00;
- n. 1.519.500 premi di euro 10,00;
- n. 6.348.000 premi di euro 5,00;
- n. 14.280.000 premi di euro 2,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la neces-

sità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 358

08A02240

DECRETO 17 marzo 2008.

Modalità operative per la certificazione, relativa all'anno 2007, da parte dei comuni del maggior gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, commi da 33 a 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce la procedura attraverso la quale l'Agenzia del territorio, in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;

Visto l'art. 2, comma 36 del decreto-legge n. 262 del 2006, che determina la procedura per l'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto;

Visto l'art. 2, comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede la denuncia in catasto dei fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37 dello stesso art. 2, relative ai requisiti di cui all'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto l'art. 2, commi da 40 a 44, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce la procedura per l'iscrizione nel catasto delle unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che, però, presentano autonomia funzionale e reddituale;

Visto l'art. 2, comma 45 del menzionato decreto-legge n. 262 del 2006, in base al quale a decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutata nella misura del 40 per cento;

Visto l'art. 2, commi 39 e 46, del decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il quale dispone che i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi da 33 a 38 e da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato le cui modalità sono definite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno nei quali, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 81 del 2007, in forza del quale, per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'art. 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio;

Visto l'art. 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 81 del 2007 che stabilisce che con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006 e successive modificazioni i comuni indicano l'ammontare degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa eventualmente

attivate dal mese di novembre 2007, per un massimo di quattro mesi, per fronteggiare le minori disponibilità derivanti dalla riduzione dei contributi ordinari;

Visto il Capo I del Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Ritenuta l'opportunità, per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di emanare, diversamente da quanto stabilito dai commi 39 e 46 del citato art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, un solo decreto per l'approvazione del modello di certificazione del previsto incremento del gettito dell'imposta comunale sugli immobili per il solo anno 2007 e del modello di certificazione relativo all'ammontare degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa eventualmente attivate dal mese di novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità operative per la certificazione relativa all'anno 2007, da parte dei comuni del maggior gettito previsto dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) derivante dall'applicazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 2.

Comunicazione di dati da parte dell'Agenzia del territorio

1. Le maggiori entrate dei comuni per l'anno 2007 corrispondono al previsto incremento del gettito ICI calcolato tenendo conto del reale incremento della base imponibile per singolo ente, risultante dall'applicazione degli specifici coefficienti moltiplicativi alle maggiori rendite/redditi iscritti nella banca dati catastale, alla data del 31 dicembre 2007, derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006. Ai fini della quantificazione del reale incremento della base imponibile, si tiene conto dei dati comunicati dall'Agenzia del territorio al Ministero dell'interno entro il 29 febbraio 2008. Il Ministero dell'interno provvede, prontamente, a rendere noti i dati ricevuti, a favore dei singoli comuni, mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet.

Art. 3.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni attestano il previsto incremento del gettito ICI di cui al precedente art. 2,

suddiviso in relazione alle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006.

2. Il modello di cui all'allegato A, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile del tributo e dal responsabile del servizio finanziario del comune, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle previste maggiori entrate determinate secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente decreto.

3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'ICI a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la sottoscrizione del modello di cui all'allegato A deve essere effettuata, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, dall'affidatario del servizio di accertamento e/o di riscossione in luogo del responsabile del tributo.

Art. 4.

Trasmissione della certificazione

1. I comuni, entro novanta giorni dalla divulgazione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto, trasmettono, a pena di decadenza, in duplice copia la certificazione di cui all'art. 3 alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo competente. Gli uffici riceventi provvedono ad inoltrare una copia della certificazione, entro dieci giorni dalla prescritta scadenza, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale. La trasmissione dei dati potrà eventualmente avvenire anche per via telematica, secondo istruzioni impartite dal Ministero dell'interno.

2. Nel caso in cui l'ente locale abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'ICI, a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la trasmissione delle certificazioni è comunque effettuata dal comune.

Art. 5.

Quota di gettito aggiuntivo

1. Non sono ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

Art. 6.

Interessi passivi su anticipazioni di cassa

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è approvato il modello di certificazione di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, con

il quale i comuni attestano l'ammontare degli interessi passivi corrisposti per le anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007, per fronteggiare la minore liquidità registrata tra l'importo della riduzione dei contributi ordinari, operata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dello stesso decreto-legge n. 81, e l'ammontare del maggior gettito ICI derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2008

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'interno
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 390

ALLEGATO A

Comune di

Codice ente

Alla prefettura - Ufficio territoriale di governo di

Certificazione attestante le maggiori entrate in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

Visto l'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno del

Si certifica

che il previsto incremento del gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per l'anno 2007, determinato tenendo conto del reale incremento della base imponibile comunicata dall'Agenzia del territorio è complessivamente pari ad euro così suddiviso:

Terreni oggetto di variazione culturale: euro

Fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto: euro

Fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37, dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006: euro

Unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che presentano autonomia funzionale e reddituale: euro

Rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B: euro

Si attesta inoltre che:

gli importi innanzi indicati sono riferiti esclusivamente al previsto incremento del gettito ICI derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006;

l'ammontare delle maggiori entrate è stato determinato secondo le modalità riportate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno di cui in premessa.

..... li

Il responsabile del tributo

Il responsabile del servizio finanziario

*L'affidatario del servizio di accertamento
e/o riscossione del tributo (*)*

(*) Da sottoscrivere nel caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e/o riscossione dell'imposta comunale sugli immobili.

ALLEGATO B

Comune di

Codice ente

Alla prefettura - Ufficio territoriale di governo di

Certificazione attestante gli interessi passivi corrisposti per le anticipazioni di cassa eventualmente attivate dai comuni ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127

Visto l'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Si certifica:

che in data sono state attivate anticipazioni di cassa per far fronte alla minore liquidità registrata tra l'importo della riduzione del contributo ordinario 2007 operata in applicazione dell'art. 3, comma 2, dal decreto-legge n. 81 del 2007 e l'ammontare del maggior gettito ICI riscosso per effetto delle disposizioni recate dall'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006 e successive modificazioni;

che dalla suddetta data e fino alla data del (max 4 mesi da novembre 2007) sono maturati interessi passivi per la predetta anticipazione di cassa per un importo di euro, come risulta dalle comunicazioni dell'istituto tesoriere.

..... li

Il responsabile del servizio finanziario

08A02235

DECRETO 25 marzo 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.221 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 2008, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 febbraio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 febbraio 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 febbraio 2008, entro le ore 11 del giorno 28 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 febbraio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio

1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 febbraio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessanta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 febbraio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A02206

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2008.

Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo agli articoli 4, 5, comma 1, 7 e 23, rispettivamente concernenti la dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione, le disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà, i principi organizzativi sui prelievi e sui trapianti di organi e di tessuti e le disposizioni transitorie;

Visto il decreto ministeriale in data 8 aprile 2000, contenente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale che al comma 2 individua le strutture sanitarie deputate alla raccolta della predetta dichiarazione di volontà;

Ritenuto opportuno prevedere l'ampliamento dei punti di ricezione della dichiarazione di volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, coinvolgendo i comuni e i centri di riferimento regionali per i trapianti nelle attività di accettazione della dichiarazione di volontà, in aggiunta alle strutture menzionate nel suindicato art. 2, comma 2, del decreto ministeriale dell'8 aprile 2000;

Vista la nota del 29 febbraio 2008, con la quale il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani ha espresso la propria condivisione sulla proposta avanzata dal direttore del Centro nazionale trapianti, in merito a tale iniziativa;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 8 aprile 2000, citato nelle premesse, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni di volontà di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere svolte anche dai comuni, singoli od associati, previa convenzione con l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, con cui sono individuate le modalità organizzative ed i criteri di ripartizione della spesa connessi alle menzionate attività, e dai Centri di riferimento regionali per i trapianti, di cui all'art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91. La conservazione e la trasmissione delle dichiarazioni di volontà può avvenire tramite l'utilizzo di supporti informatici.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

08A02162

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «L'Universo» soc. coop. edilizia a r.l., in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del liquidatore in data 16 ottobre 2007 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «L'Universo» soc. coop. edilizia a r.l., in liquidazione, con sede in Taranto (codice fiscale 80011390731) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Giovanni De Gaetanis, nato a Lecce il 20 novembre 1963, con studio in Lecce, via Leuca n. 198, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02253

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Agricola Ionica», in Copertino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 gennaio 2007 e dei successivi accertamenti in data 23 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Agricola Ionica», in liquidazione, con sede in Copertino (Lecce) (codice fiscale 00559860754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Giovanni De Gaetanis, nato a Lecce il 20 novembre 1963, con studio in Lecce, via Leuca n. 198, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02254

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Delfo Coop. edil. a r.l.», in Caserta.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 con il quale la cooperativa «Delfo Coop. Edil. a r.l.», con sede in Caserta, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e la dott.ssa Maria Antonietta Stellato ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 dicembre 2007, con la quale la dott.ssa Maria Antonietta Stellato rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Petrella, nato a Caserta il 14 agosto 1954, con studio in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), corso Garibaldi n. 54 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Delfo Coop. edil. a r.l.», con sede in Caserta, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies con precedente decreto ministeriale 17 gennaio 2007 in sostituzione della dott.ssa Maria Antonietta Stellato, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02231

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 2008.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Gorizia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GORIZIA

Visto l'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto n. 8/95, prot. n. 5260/III del 7 agosto 1995 del Direttore reggente dell'Ufficio provinciale del lavoro di Gorizia, e successive modificazioni;

Considerato che i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale operanti nella provincia;

Tenuto conto della nota ministeriale n. 12035/95 dell'11 gennaio 1995 sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale;

Valutato il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti nella provincia attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali e numero dei dipendenti delle aziende associate;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali ritenute più rappresentative;

Decreta:

È ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, così composta:

presidente: direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato;

componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig.ra Rosa Lia Comar - Unione industriali Gorizia;

sig.ra Milena Manzan - Confartigianato;

dott. Stefano Visintin - Confagricoltura Gorizia e Trieste;

sig. Oliviero Furlan - Confederazione Italiana Agricoltori;

dott. Marco Gobbo - A.P.I.;

componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Franco Bruno (C.I.S.L.);

sig. Franco Bellini (U.I.L.);

sig. Pantaleo Bianco (C.G.I.L.);

componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott.ssa Annamaria Marini, Sig. Stefano Blason - Unione industriali Gorizia;

sig.ra Susanna Zonch - Confartigianato;

dott. Marco Collodi, sig.ra Martina Canciani - Confagricoltura Gorizia e Trieste;

sig.ra Tamara Battistutta - Confagricoltura Gorizia e Trieste;

sig.ra Angela Gori - A.P.I.

componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Franco Palombi - (C.I.S.L.);

sig. Vitaliano Dell'Aquila - (U.I.L.);

sig. Renato Bagolin - (C.G.I.L.).

La commissione, composta come sopra, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.

Gorizia, 25 marzo 2008

Il direttore provinciale: CAVALLARO

08A02255

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 2008.

Decorrenza delle modalità per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 8);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera i), e 9, comma 2, lettera f);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Vista la legge 2 maggio 1997, n. 264, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) e successive modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono state definite le modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto;

Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 27 giugno 2006, n. 14, con cui sono stati definiti gli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici con il relativo Codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto;

Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 27 giugno 2006, n. 15, con cui è stato istituito un elenco degli ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto;

Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 26 ottobre 2006, n. 23, con cui è stato definito un programma di corso per ispettori valutatori di qualità ai fini della sicurezza e le relative modalità di espletamento dell'esame e i criteri di valutazione dei candidati;

Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 28 marzo 2007, n. 5, e successive, con cui sono stati ammessi nell'elenco degli ispettori i candidati risultati idonei agli esami;

Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 7 giugno 2007, n. 17, con cui è stato approvato un regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione della norma tecnica denominata codice di pratica;

Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 26 luglio 2007, n. 18, e successive delibere, con cui sono stati istituiti un elenco degli istituti accreditati come organismi di certificazione della norma tecnica denominata codice di pratica e sono stati iscritti gli istituti accreditati presso il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Vista la delibera del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori 18 dicembre 2007, n. 39, con cui è stata definita una check list per gli audit di certificazione e il modello di certificato del codice di pratica;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori nella riunione del 27 febbraio 2008;

Considerato che sono state pienamente definite le modalità e le procedure atte all'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

Decreta:

Art. 1.

Decorrenza adozione sistemi di certificazione

1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, intendono adottare un sistema di certificazione di qualità ai fini della sicurezza, in attuazione dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, si atten- gono alle procedure previste con il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e definite con le delibere del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il direttore generale: RICOZZI

08A02193

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi prot. n. 100368/1430 del 20 dicembre 2007 con la quale era stato comunicato che i giorni 3 e 4 marzo 2008 i Servizi

ipotecari di Ascoli Piceno (ex Conservatoria) sarebbero stati interrotti al pubblico a causa dell'aggiornamento tecnologico del sistema informatico;

Considerato che effettivamente i Servizi ipotecari di Ascoli Piceno (ex Conservatoria) sono stati chiusi al pubblico i giorni 3 e 4 marzo u.s. a causa dell'aggiornamento tecnologico del sistema informatico;

Constatato che il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi alla suesausta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi ipotecari producendo il mancato funzionamento dell'Ufficio nei giorni suindicati, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente delle Marche, con nota n. 12/08 del 19 febbraio 2008 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue:

Regione Marche - Ufficio: Agenzia del territorio - Servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Ascoli Piceno - giorni: 3 e 4 marzo 2008.

Ancona, 5 marzo 2008

Il direttore regionale: BALASSONE

08A02181

DETERMINAZIONE 20 marzo 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova, Sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 10 marzo 2008, prot. n. 4696, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare nei giorni 4 e 5 marzo 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 20 marzo 2008, prot. n. 6002;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nei giorni 4 e 5 marzo 2008;

Regione Liguria; Ufficio provinciale di Genova Sezione staccata di Chiavari;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 marzo 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A02233

DETERMINAZIONE 20 marzo 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli

e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'ufficio provinciale di La Spezia in data 14 marzo 2008, prot. n. 2629, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare nei giorni 10 e 11 marzo 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 20 marzo 2008, prot. n. 6002;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nei giorni 10 e 11 marzo 2008:

Regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 marzo 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 20 marzo 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Tadasuni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Tadasuni (provincia di Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che nel citato Comune, otto componenti del corpo consiliare hanno rassegnato le dimissioni e non è stato possibile procedere alla surroga degli stessi per la rinuncia a ricoprire l'incarico da parte di tutti i consiglieri non eletti nelle liste di appartenenza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 12/22 del 26 febbraio 2008, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Tadasuni e la nomina quale commissario straordinario del dott. Massimo Torrente, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tadasuni è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Torrente è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 20 marzo 2008

Il Presidente: SORU

ALLEGATO

Nel consiglio comunale di Tadasuni (provincia di Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Il 18 ottobre 2007, un consigliere del gruppo di maggioranza diede le dimissioni e non fu surrogato per la rinuncia a ricoprire l'incarico da parte dei quattro consiglieri non eletti nella lista di appartenenza. Successivamente, in data 14 dicembre 2007, 10 gennaio e 18 febbraio 2008 altri tre consiglieri presentavano le dimissioni alle quali si aggiungevano, in data 5 e 6 febbraio 2008, quelle rassegnate dai quattro consiglieri di minoranza e, anche in questo caso, non è stato possibile procedere alla surroga degli anzidetti consiglieri comunali, per la rinuncia a ricoprire l'incarico da parte di tutti i consiglieri non eletti nella lista di appartenenza.

Le dimissioni medesime hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Tadasuni e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Massimo Torrente, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica: SANNO

IMT - ALTI STUDI LUCCA

DECRETO 6 marzo 2008.

Modificazioni allo Statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il vigente Statuto di IMT Alti Studi Lucca (nel seguito IMT), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2007;

Tenuto conto che il Consiglio direttivo di IMT nella seduta dell'8 febbraio 2008 ha deliberato alcune modifiche allo Statuto vigente;

Vista la comunicazione di IMT del 13 febbraio 2008 (Prot. 00681.I.2.13.02.08) con cui si è provveduto a trasmettere le suddette modifiche al MIUR, ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del MIUR, Direzione generale per l'università (Prot. n. 274) del 29 gennaio 2008, con la quale il Ministero formula alcune osservazioni sugli articoli 16 e 19 di un testo informale proposto dalla Scuola;

Vista la nota del MIUR, Direzione generale per l'università (Prot. n. 606) del 22 febbraio 2008, con la quale, in risposta alla comunicazione di IMT di cui sopra, il Ministero conferma le osservazioni già espresse nella suddetta nota del 29 gennaio 2008;

Visto che le modifiche allo Statuto vigente deliberate in data 8 febbraio 2008 dal Consiglio direttivo di IMT riguardano gli articoli 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26;

Tenuto conto che la modifica all'art. 19 recepisce l'osservazione del Ministero di cui alla sopraccitata nota del 29 gennaio 2008;

Accertato pertanto che le modifiche allo Statuto vigente deliberate dal Consiglio direttivo di IMT nella seduta dell'8 febbraio 2008 sono state ritenute conformi dal MIUR;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca è modificato come riportato nel seguito.

Art. 2.

All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, prima della parola «Sulla», sono inserite le seguenti: «Ai sensi dell'art. 1, comma 7,».

Art. 3.

All'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2 alle parole «da tutti i professori e i ricercatori a tempo pieno presso la Scuola» sono sostituite le seguenti: «dai professori di ruolo della Scuola».

b) Al comma 4, lettera a) alle parole «assunti con contratto a tempo pieno» sono sostituite le seguenti: «di ruolo».

c) Al comma 4, lettera d) la parola «generali» è soppressa.

Art. 4.

All'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di nomina di un Direttore scelto all'esterno della Scuola, sarà acquisito l'assenso dell'Ateneo di incardinamento e sarà assicurato il rimborso allo stesso del costo complessivo della retribuzione al lordo delle ritenute e degli oneri previdenziali e fiscali».

Art. 5.

All'art. 10 è apportata la seguente modifica:

a) Al comma 1, lettera e) le parole «in Consiglio Direttivo» sono soppresse.

Art. 6.

All'art. 14 è apportata la seguente modifica:

a) Al comma 1 dopo le parole «l'organico del personale» sono aggiunte le seguenti: «dirigente e».

Art. 7.

All'art. 17 è apportata la seguente modifica:

a) Al comma 1 la parola «tre» è sostituita con la parola «cinque».

Art. 8.

All'art. 18 è apportata la seguente modifica:

a) Al comma 1 dopo la parola «effettivi» sono aggiunte le seguenti: «tra cui il Presidente».

Art. 9.

All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente comma: «1. Il corpo accademico si compone di professori universitari di prima e di seconda fascia e di ricercatori assunti in conformità alla normativa vigente».

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente comma: «2. La Scuola si avvale inoltre di docenti ed esperti, italiani e stranieri, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività didattico-scientifiche, in conformità con la normativa vigente».

c) Il comma 3 è soppresso.

Art. 10.

L'art. 20 è soppresso.

Art. 11.

L'art. 21 è rinumerato come «art. 20».

Art. 12.

L'art. 22 è rinumerato come «art. 21»; al medesimo articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «b) contributi della FLAFR».

b) Al comma 1 le lettere «b)», «c)», «d)» sono rinominate rispettivamente «c)», «d)», «e)».

c) Al comma 1 lettera c) (ex lettera «b») dopo le parole «contributi di» è aggiunta la seguente parola: «altri».

Art. 13.

L'art. 23 e l'art. 24 sono rinumerati rispettivamente come «art. 22» e «art. 23».

Art. 14.

L'art. 25 è rinumerato come «art. 24»; il titolo dell'articolo è modificato come segue:

a) Dopo la parola «transitorie» sono aggiunte le seguenti: «e finali».

Art. 15.

L'art. 26 è rinumerato come «art. 25».

Lucca, 6 marzo 2008

Il direttore: PAMMOLLI

08A01959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il privilegio di notificare che: «In data 18 marzo 2008 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Luca Faccin, Console onorario della Repubblica di Costa Rica in Venezia.».

08A02167

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Anprociclina 200»

Provvedimento n. 33 del 21 febbraio 2008

Medicinale veterinario: ANPROCICLINA 200.

Confezioni:

sacchi da 10 kg - A.I.C. n. 102777024;

sacchi da 25 kg - A.I.C. n. 102777012.

Titolare A.I.C.: ditta Chemifarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì.

Codice fiscale numero: 006593704075.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

suini: quattordici giorni;

conigli: dodici giorni;

pesci: trentasette giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02195

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Fatroximin Pessari Effervescenti»

Provvedimento n. 65 del 14 marzo 2008

Medicinale veterinario: FATROXIMIN PESSARI EFFERVESCENTI.

Confezioni:

astuccio contenente blister da 12 pessari - A.I.C. n. 100077078;

astuccio contenente blister da 12 pessari + guanti a perdere - A.I.C. n. 100077080;

astuccio contenente blister da 36 pessari - A.I.C. n. 100077092;

astuccio contenente blister da 36 pessari + guanti a perdere - A.I.C. n. 100077104.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna).

Codice fiscale numero: 01125080372.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): zero giorni;

bovini (latte): zero giorni;

bufalini (carne): zero giorni;

bufalini (latte): 72 ore/6 mungiture;

equini: non pertinente. Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi allevati a scopo alimentare. Per equidi non destinati alla macellazione per il consumo umano.

Viene altresì revocata l'autorizzazione all'impiego sulla specie caprina.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Mastifort»

Con decreto n. 12 del 17 marzo 2008 è stata revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale 01148870155, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

MASTIFORT:

4 tubi-siringa - A.I.C. n. 102440017;

20 tubi-siringa - A.I.C. n. 102440029.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02194

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine di ciascuna, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio di Pescara con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione n. 67 del 19 febbraio 2008:

Numero marchio	Impresa	Sede
78-PE	Argentum S.a.s. di Urbani Ernesta Marina & C.	Pescara

Determinazione n. 68 del 19 febbraio 2008:

Numero marchio	Impresa	Sede
79-PE	Creazioni Lucrezia S.a.s. di Inno- centini Maria & C.	Montesilvano (PE)

Determinazione n. 69 del 19 febbraio 2008:

Numero marchio	Impresa	Sede
70-PE	Domus Auri di De Luca Gianluca	Monopello (PE)

2) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, a seguito di mancato rinnovo relativo all'anno 2007, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione n. 66 del 19 febbraio 2008:

Numero marchio	Impresa	Sede
96-PE	GEM S.r.l.	Pescara

08A02131

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 dicembre 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante: «Erogazione del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e successive modifiche.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 18 marzo 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 4, prima colonna, all'art. 2, comma 3, dove è scritto: «3. Nel caso che in relazione ai *preti* presentati...», leggesi: «3. Nel caso che in relazione ai *progetti* presentati...».

08A02236

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,97) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € 295,00
- semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € 85,00
- semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 4 0 4 *

€ 1,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE